



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
Istituto di Istruzione Superiore "*Statista Aldo Moro*"

Viale della Gioventù n° 30, già località Colle della Felce snc – 02032 Fara in Sabina (RI)

Centralino 0765/47911 - C.F. 90021480570 - Cod. Mecc. RIIS001009

Email: [riis001009@istruzione.it](mailto:riis001009@istruzione.it) - Web: <http://www.polocorese.edu.it>

I.I.S. - "A. MORO"-PASSO CORESE

Prot. 0009085 del 03/06/2025

II (Entrata)

# REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE

Approvato dal CdI il 29/05/25

1. La scuola considera i viaggi d'istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, d'interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.
2. Il Consiglio di Classe propone i progetti per le uscite e i viaggi d'istruzione, valutandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento; successivamente indica gli accompagnatori (art. 8, comma 3 della CM 291/92), compreso l'accompagnatore referente.
3. Il numero degli alunni per docente accompagnatore non supera, di norma, le 15 unità. Eccezionalmente, in coerenza con la C.M. 291/92, punto 8.2, può essere elevato fino a 18 unità, salvo delibera del CdC.
4. Il docente di sostegno potrà essere designato come accompagnatore della classe, sempre nei limiti di cui al punto 4 della CM.
5. Qualora l'alunno diversamente abile presenti particolari problemi inerenti all'autonomia di movimento e alla necessità di una sorveglianza costante, egli dovrà essere accompagnato nell'ordine:
  - ♦ dall'insegnante di sostegno;
  - ♦ da qualsiasi docente a lui assegnato (preferibilmente della classe);
  - ♦ da un assistente specialistico;

♦ da un genitore;

♦ da persona delegata dal genitore.

In ogni caso, la persona preposta ad accompagnare l'alunno diversamente abile dovrà essere assicurata e dovrà firmare una regolare assunzione di responsabilità.

6. Nel designare gli accompagnatori, i Consigli di classe provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe, per subentro in caso di imprevisto. E' auspicabile che gli accompagnatori siano scelti all'interno del Consiglio interessato (art. 8, comma 1 della CM 291/92). Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altri plessi o scuole è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni.

7. L'incarico di accompagnatore comporta "l'obbligo di un'attenta e assidua vigilanza, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave" (art. 8, comma 1 della CM 291/92).

8. Il Collegio dei Docenti individua e delibera ogni anno scolastico una commissione uscite e viaggi d'istruzione, che si occuperà della gestione delle uscite nel corso dell'anno e della pianificazione delle attività dell'anno successivo a quello di svolgimento, così da facilitare tutte le pratiche amministrative, dilazionare i pagamenti degli studenti, auspicando la massima partecipazione possibile da parte degli alunni e semplificando l'attività organizzativa da parte degli uffici e del personale.

9. Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe vengono proposte alla commissione uscite e viaggi d'istruzione, la quale redige il Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola. Anche qualora fosse prevista l'organizzazione di campi scuola sportivi e ambientali per tutte le classi, la commissione sceglierà, tra i progetti proposti dai CdC, cinque itinerari: indicativamente, uno per le prime, uno per le seconde, uno per le terze, uno le quarte e uno per le quinte. Gli itinerari scelti verranno proposti al CdD e CdI per l'approvazione definitiva, secondo quanto previsto dall'art. 6 della CM 14/10/1992 n. 291, entro l'anno scolastico in corso di svolgimento per il successivo.

10. Il Consiglio d'Istituto dovrà ratificare la delibera del Collegio. Qualora ciò non accada, il Collegio, tenendo conto delle motivazioni espresse dal Consiglio, individua nuovi itinerari o modelli organizzativi diversi.

11. Si auspica la totale partecipazione della classe. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione è pari a 2/3 degli alunni frequentanti la classe, fatta eccezione per la partecipazione a viaggi connessi ad attività sportive (campi scuola sportivi) o a carattere ambientale, come previsto dall'art. 4 comma 5 della CM n. 291 del 14 ottobre 1992.

12. Gli alunni dovranno versare il totale della quota prevista entro e non oltre il 10° giorno prima della partenza.

13. Gli alunni che, da un controllo del coordinatore di classe, alla data precedente la partenza, hanno superato il limite di assenze annue alle ore di lezione possono essere esclusi dai viaggi, se il consiglio di classe lo ritiene opportuno.

14. Gli alunni che alla data della partenza hanno riportato provvedimenti disciplinari, saranno in alcuni casi esclusi dai viaggi, come previsto dal regolamento di disciplina, allegato B.

15. Gli alunni maggiorenni che, al rientro dal viaggio, vogliano allontanarsi in autonomia senza il prelievo del genitore devono presentare un consenso scritto alla segreteria prima della partenza.

16. Nel caso in cui la quota di partecipazione sia particolarmente elevata, dovrà essere dilazionata in più pagamenti tramite emissione di bollettini pagoPa. Queste saranno rimborsate, nell'eventualità della non partecipazione, solo in casi eccezionali.

17. A norma di Legge, non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate tramite avvisi di pagamento Pagopa, dalle singole famiglie o dallo studente.

18. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e l'elenco dei numeri telefonici della scuola.

19. I docenti accompagnatori, al rientro, devono informare nell'eventualità gli organi collegiali in caso di inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto. (art. 8, comma 5 della CM 291/92).

20. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio d'Istituto, come ad esempio quelle previste dall'art. 7 comma 2 della CM 14/10/1992 n. 291.

21. L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.

22. Il regolamento di disciplina vige integralmente in occasione delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione.